

REGIONE	LOMBARDIA	SINTESI SCHEDA	
LEGGE	<p>Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo"</p>	<p><i>A cura di Nicolas Ceruti e Mimma Gallina</i></p>	
<p>1. PRINCIPI</p>	<p>A. Obiettivi e finalità</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: a) diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia; b) promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo; c) promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale; d) promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla fruizione di beni, attività culturali e spettacolo; e) divulgazione e salvaguardia delle culture, delle tradizioni e della musica popolare, della cultura alimentare tipica e del patrimonio linguistico e valorizzazione delle multiformi espressioni delle identità, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Lombardia; f) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali; g) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori del settore per valorizzare i beni culturali, le attività culturali e lo spettacolo mediante il ricorso a figure professionali qualificate; h) promozione del volontariato, con un ruolo di supporto agli operatori qualificati, e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite in ambito culturale; i) integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e della formazione, del welfare; j) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali e spettacolo; k) partecipazione a programmi e scambi culturali in ambito macroregionale, nazionale e internazionale e promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio lombardo; l) promozione dell'accessibilità e della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) 1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale)</p> <p>Le finalità individuate “nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale”, riguardano il complesso della materia culturale e sono relative a conoscenza e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Promozione di arti e spettacolo, della creatività, dell'imprenditorialità, della qualificazione professionale, della sperimentazione, della proprietà intellettuale, dell'accessibilità e partecipazione delle persone con disabilità, divulgazione e salvaguardia delle tradizioni popolari (musica, cultura alimentare, patrimonio linguistico, espressioni delle identità). Fra le finalità anche l'incentivazione del partenariato pubblico e privato, la formazione e aggiornamento professionale, la valorizzazione del volontariato, l'integrazione con le politiche dell'ambiente, del paesaggio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e della formazione, del welfare. Alla cooperazione tra i diversi livelli istituzionali si aggiungono gli scambi culturali nazionali e internazionali e la promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio lombardo. L'articolo dedicato alla Promozione educativa e culturale descrive questa funzione individuando altre finalità –“favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali”- e precisando le modalità “eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche”.</p>

<p>1. PRINCIPI</p>	<p>B. Strumenti di programmazione</p>	<p>TITOLO II (Strumenti di programmazione e organismi consultivi) Art. 9 (Strumenti di programmazione) 1 Costituiscono strumenti della programmazione regionale: il programma triennale per la cultura; il programma operativo annuale per la cultura 2 Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale per la cultura, che definisce: a) il quadro conoscitivo, gli ambiti e le priorità di intervento riferite alle finalità di cui all'art 1; b) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi operativi annuali, nonché dei programmi provinciali annuali; c) il quadro di riferimento finanziario pluriennale; d) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza; e) le modalità di presentazione, a cura di soggetti pubblici e privati, dei piani integrati della cultura di cui all'articolo 37; f) interventi oggetto di sperimentazione di cui all'articolo 40 3 La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma operativo annuale, che definisce per l'anno di riferimento: a) gli obiettivi prioritari e i tempi di realizzazione; b) le modalità di finanziamento degli interventi; c) le iniziative relative a sistemi integrati di beni, servizi e attività culturali da realizzarsi direttamente ai sensi dell'articolo 12, comma 2; d) i criteri di selezione dei piani integrati della cultura; e) le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, e i criteri per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento; f) le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo, nonché gli indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni; g) la programmazione delle attività amministrative per l'area metropolitana</p> <p>Art. 10 (Programmi provinciali annuali) 1. Le province, al fine di consentire la valutazione della coerenza con le linee di indirizzo definite dal programma triennale, presentano alla Giunta: a) entro il 31 dicembre il programma annuale degli interventi in materia di politiche culturali, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle iniziative di rilevanza locale proposte da istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali; b) entro il 31 marzo una relazione sull'attuazione</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 37 (Piani integrati della cultura) 1. La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i piani integrati della cultura 2. I piani integrati della cultura sono finalizzati ad attuare, sia su scala territoriale sia su tematiche prioritarie, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi culturali, per favorire processi di valorizzazione territoriale che coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare 3. Il contenuto dei piani è definito sulla base delle modalità previste dal programma triennale della cultura di cui all'articolo 9, comma 2 4. I piani integrati della cultura devono essere presentati da un soggetto capofila individuato dai partner territoriali pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del piano</p> <p>Art. 40 (Sperimentazione) 1. La Regione realizza le politiche e gli interventi previsti dalla presente legge anche ricorrendo alla loro sperimentazione. A tal fine il programma triennale per la cultura prevede gli interventi oggetto di sperimentazione con l'impiego di metodi analitici, secondo i più alti standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.</p>	<p>TITOLO II (Strumenti di programmazione e organismi consultivi) Art. 9 (Strumenti di programmazione) Art. 10 (Programmi provinciali annuali)</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 37 (Piani integrati della cultura) Art. 40 (Sperimentazione)</p> <p>Gli strumenti della programmazione regionale previsti sono, il programma triennale per la cultura e il programma operativo annuale per la cultura, cui si aggiungono i programmi provinciali annuali e i piani integrati della cultura. Il programma triennale per la cultura approvato dal Consiglio su proposta della Giunta regionale, definisce quadro conoscitivo, ambiti e priorità, linee di indirizzo, quadro di riferimento finanziario pluriennale, modalità di raccordo con altri piani, in particolare le modalità di presentazione, a cura di soggetti pubblici e privati, dei piani integrati della cultura e degli interventi oggetto di sperimentazione (con un articolo dedicato). Il programma operativo annuale, approvato dalla Giunta sentita la commissione consiliare definisce: obiettivi prioritari e tempi, modalità di finanziamento, iniziative da realizzarsi direttamente, criteri di selezione, procedure, monitoraggio e controllo, programmazione delle attività amministrative per l'area metropolitana. Il testo di legge analizzato quindi (che per lo spettacolo prevede un articolo di poche righe, il 32) non individua e descrive priorità, criteri e procedure, demandati alla giunta regionale.</p> <p>I Programmi provinciali annuali sono finalizzati a valutare la coerenza col programma triennale e sono presenti alla Giunta dalle Province, con riferimento alle proprie competenze (le attività dell'area metropolitana -quindi dell'ex provincia di Milano- invece sono definite nel programma annuale). La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i piani integrati della cultura finalizzati ad attuare, sia su scala territoriale sia su tematiche, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi. Il contenuto dei piani è definito dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta nel quadro del programma triennale. I piani integrati sono presentati da un soggetto capofila individuato dai partner territoriali pubblici e privati.</p>
	<p>C. Strumenti di consultazione</p>	<p>TITOLO II (Strumenti di programmazione e organismi consultivi) Art. 11 (Tavoli della cultura) 1. Sono istituiti, senza oneri per il bilancio regionale, i tavoli della cultura, quali organismi consultivi in materia di beni e attività culturali, spettacolo e patrimonio linguistico, a cui sono invitati a partecipare soggetti pubblici e privati che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1 in forma singola, associata o attraverso le loro rappresentanze 2. Le modalità operative e la composizione sono definite con deliberazione della Giunta regionale</p>	<p>TITOLO II (Strumenti di programmazione e organismi consultivi) Art. 11 (Tavoli della cultura)</p> <p>Con modalità deliberate dalla Giunta si istituiscono i Tavoli della cultura, organismi consultivi formati da soggetti pubblici e privati in forma singola o attraverso le loro rappresentanze.</p>

1. PRINCIPI

D. Ambiti

TITOLO I (Disposizioni generali)

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, alla promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo con particolare riferimento a:

- a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
- b) espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO;
- c) istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
- d) siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;
- e) itinerari e percorsi culturali;
- f) attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia;
- g) patrimonio linguistico;
- h) attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello spettacolo.

TITOLO V (Attività culturali)

Art. 26 (Promozione educativa e culturale)

1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, gli interventi volti a:

- a) recuperare e valorizzare l'arte antica e contemporanea della Lombardia, le identità culturali, le manifestazioni storiche, le tradizioni popolari e linguistiche delle civiltà e comunità lombarde;
- b) valorizzare la storia sociale, le identità del territorio lombardo, con particolare attenzione alle ricorrenze di avvenimenti storici e culturali e di celebrazioni di personaggi illustri;
- c) partecipare a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali e a progetti e iniziative per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale lombardo anche in ambito internazionale, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;
- d) comunicare e divulgare le attività culturali più rilevanti presenti in Lombardia, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- e) promuovere la creatività artistica e letteraria, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali;
- f) promuovere attività per incrementare e diversificare la domanda di cultura da parte del pubblico;
- g) promuovere la cultura come modalità terapeutica e di miglioramento del benessere sociale;
- h) valorizzare il volontariato in ambito culturale;
- i) incrementare la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale.

Art. 32 (Spettacolo dal vivo)

1. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, sia pubblici sia privati, che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.

TITOLO I (Disposizioni generali)
Articolo 2 (Ambito di applicazione)

TITOLO V (Attività culturali)
Art. 26 (Promozione educativa e culturale)
Art. 32 (Spettacolo dal vivo)

La legge disciplina interventi relativi a promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo.
Si definisce la Promozione educativa e culturale come il sistema di azioni e iniziative finalizzate a "favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali".
Le modalità operative individuate sono eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche, programmi e scambi culturali.
Nell'ambito dello spettacolo dal vivo gli ambiti individuati sono danza, musica e teatro in tutti i loro generi limitatamente ad attività professionali, per produzione e distribuzione.

2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione: a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, controllo e monitoraggio; b) attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dagli strumenti della programmazione; c) sostiene iniziative di cui alla presente legge anche mediante la concessione di contributi; d) esercita, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano, funzioni amministrative inerenti ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche di enti locali, alla promozione di servizi e attività culturali, allo sviluppo dei sistemi museali locali, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>La Regione “attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dagli strumenti della programmazione”.</p>
	B. Attività partecipate	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 8 (Enti partecipati) 1. La Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l’attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale 2. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni, a favorire e promuovere la diffusione sull’intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 8 (Enti partecipati)</p> <p>La Regione promuove e sostiene l’attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati, anche di respiro nazionale e internazionale. Si prevede inoltre la stipula di accordi e convenzioni per il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali.</p>
	C. Riconoscimento	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 6 (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura) 1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a: a) forma giuridica che garantisca carattere permanente e stabile; b) obiettivi strategici, programmazione delle attività e disponibilità di risorse adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell'istituto; c) strutture idonee, attrezzate e funzionali in termini sia tipologici sia dimensionali, rispetto delle norme in materia di sicurezza ambientale, strutturale, antincendio e antintrusione; d) personale quantitativamente e qualitativamente adeguato; e) catalogazione, studio e gestione del patrimonio; f) apertura e servizi al pubblico; g) rapporti documentati con la popolazione e con soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento. 2. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale e ai livelli di qualità della valorizzazione da essa previsti, stabilisce i criteri per il riconoscimento di cui al comma 1.</p> <p>Art. 7 (Attività di rilevanza regionale) 1. La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale sia nel settore dello spettacolo sia nel settore della promozione educativa culturale. 2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 sulla base dei seguenti requisiti: a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo, per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo, o della finalità di promozione educativa culturale, per i soggetti che operano nel settore della promozione culturale; b) attività svolta prevalentemente in Lombardia; c) svolgimento di una documentata attività di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo; d) dotazione di un'organizzazione stabile, per i soli soggetti operanti nel settore dello spettacolo. 3. Con i soggetti di cui al comma 1 la Regione, previa procedura di evidenza pubblica, può stipulare apposite convenzioni finalizzate a rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 6 (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura) Art. 7 (Attività di rilevanza regionale)</p> <p>La legge prevede procedure per il riconoscimento di istituti e luoghi della cultura, “anche riuniti in sistemi o reti”, basate su alti standard qualitativi e individua con procedure di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore dello spettacolo e della promozione culturale, con cui può stipulare convenzioni. I criteri sono definiti dalla giunta sulla base di alcuni requisiti fra cui attività svolta prevalentemente in Lombardia, di elevato interesse culturale e, per i soli soggetti operanti nel settore dello spettacolo, organizzazione stabile. Può stipulare apposite convenzioni finalizzate a rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale.</p>

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: (...) f) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali; (...)</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione: a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, controllo e monitoraggio; b) attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dagli strumenti della programmazione; c) sostiene iniziative di cui alla presente legge anche mediante la concessione di contributi; d) esercita, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano, funzioni amministrative inerenti ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche di enti locali, alla promozione di servizi e attività culturali, allo sviluppo dei sistemi museali locali, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Articolo 35 (Modalità del sostegno finanziario regionale) 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione provvede mediante: a) convenzioni; b) bandi e procedure di evidenza pubblica; c) accordi e protocolli; d) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, comunitari e internazionali. 2. Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria per i beneficiari della presente legge possono consistere in: a) contributi in conto capitale; b) contributi in conto corrente; c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione; d) concessioni di garanzie tramite fondo di garanzia.</p> <p>Art. 36 (Destinatari dei finanziamenti) 1. I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge sono: a) enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali; b) enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro; c) imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo; d) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) Art. 3(Funzioni della Regione)</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Articolo 35 (Modalità del sostegno finanziario regionale) Articolo 36 (Destinatari dei finanziamenti)</p> <p>La Regione sostiene le iniziative previste dalla legge prevalentemente mediante la concessione di contributi. I contributi possono essere in conto capitale o in conto corrente, si prevedono inoltre finanziamenti agevolati e la concessione di garanzie. I destinatari dei finanziamenti sono enti locali singoli o associati e enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro, imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo. Per l'attuazione degli interventi sono previste convenzioni, bandi e procedure di evidenza pubblica, accordi e protocolli, la partecipazione a programmi e progetti interregionali, comunitari e internazionali. La legge dedica una descrizione precisa fra le finalità al partenariato pubblico e privato e alla promozione della progettualità locale che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per la promozione di attività e servizi culturali.</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: (...) j) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali e spettacolo; (...)</p> <p>Art. 6 (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura) 1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità (...) 2. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale e ai livelli di qualità della valorizzazione da essa previsti, stabilisce i criteri per il riconoscimento di cui al comma 1.Capo I</p> <p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni Culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario) (...) 2. La Regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo altresì il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse. 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre Regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) Art. 6 (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)</p> <p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)</p> <p>Il collegamento con la normativa statale, europea e internazionale è richiamato nelle finalità. Non sono indicati espressamente collegamenti con legge istitutiva del FUS o DM relativamente alle attività di promozione e di spettacolo ma le norme relative al Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura stabilisce che i criteri facciano riferimento anche alla normativa statale. Relativamente allo sviluppo di “sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali” si prevede inoltre la possibilità di definirne accordi anche con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</p>
	<p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>

3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: (...) </p> <p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale) 1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero, nelle sue diverse forme ed espressioni 2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 167/2007, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità con particolare riguardo a: a) tradizioni ed espressioni orali, comprese la storia orale, la narrativa e la toponomastica; b) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada; c) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, manifestazioni storiche; d) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo; e) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, artigianali, commerciali e artistiche 3 La Regione promuove inoltre la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste pre-disposte dall'UNESCO, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)</p> <p>Il collegamento con la normativa europea è richiamato nelle finalità. Nella individuazione dei "Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale" da sostenere la legge fa riferimento e fa propria la definizione contenuta nella convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 167/2007. Fanno parte del patrimonio culturale immateriale "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi" considerati dalle comunità parte della loro storia e identità. Fra questi "le tradizioni ed espressioni orali, la musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada". Ma altri aspetti possono riguardare lo spettacolo: le tradizioni ed espressioni orali, eventi rituali e festivi, manifestazioni storiche.</p>
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio) Art. 9. Piano dei servizi, vedi campo 7/c (luoghi della cultura) e programmazione 1 B, aspetti tecnici 9 e risorse 10	legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio) Art. 9. Piano dei servizi (vedi campo C. <i>Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</i> , 1.B <i>Strumenti di programmazione</i> , 9. <i>Aspetti tecnici e 10. Risorse</i>)
	E. Funzione degli Enti locali	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Funzioni della Regione) 1 La Regione: a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, controllo e monitoraggio; b) attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dagli strumenti della programmazione; c) sostiene iniziative di cui alla presente legge anche mediante la concessione di contributi; d) esercita, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano, funzioni amministrative inerenti ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche di enti locali, alla promozione di servizi e attività culturali, allo sviluppo dei sistemi museali locali, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali</p> <p>Art. 4 (Funzioni delle province) 1 Le province, secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), esercitano le funzioni amministrative riguardanti: a) le attività e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali; b) la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale; c) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali; d) il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono: a) allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali di interesse locale anche incentivando la costituzione di reti territoriali; b) alla istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 3 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>Come richiamato in più punti di questa analisi, le funzioni della Regione sono di "indirizzo, coordinamento, programmazione, controllo e monitoraggio", comportano l'attuazione diretta di iniziative e il sostegno mediante contributi. Nel territorio della Città metropolitana di Milano, la Regione esercita funzioni amministrative inerenti le biblioteche e la promozione di servizi e attività culturali. Le province esercitano funzioni amministrative fra l'altro per la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale. Ai comuni, singoli o associati, compete lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali di locali anche creando reti, l'istituzione e lo sviluppo di istituti e luoghi della cultura "promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata".</p>

	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 7 (Attività di rilevanza regionale) 1. La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono a vità di rilevanza regionale sia nel settore dello spettacolo sia nel settore della promozione educativa-culturale 2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 sulla base dei seguenti requisiti: a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo, per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo, o della finalità di promozione educativa culturale, per i soggetti che opera- no nel settore della promozione culturale; b) a vità svolta prevalentemente in Lombardia; c) svolgimento di una documentata a vità di elevato interesse culturale, anche con valenza di carattere educativo; d) dotazione di un'organizzazione stabile, per i soli soggetti operanti nel settore dello spettacolo 3. Con i soggetti di cui al comma 1 la Regione, previa procedura di evidenza pubblica, può stipulare apposite convenzioni finalizzate a rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale</p> <p>TITOLO VI (Spettacolo) Art. 32 (Spettacolo dal vivo) 1. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, sia pubblici sia privati, che realizzino con contnuità progetti artistici di qualità</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 7 (Attività di rilevanza regionale)</p> <p>TITOLO VI (Spettacolo) Art. 32 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Un titolo, e un solo articolo è espressamente dedicato allo spettacolo dal vivo (danza, musica e teatro), di cui si promuove lo sviluppo, sostenendo produzione e distribuzione tanto di soggetti pubblici che privati, che operino con continuità. La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore dello spettacolo e della promozione educativa-culturale. I criteri sono definiti dalla Giunta sulla base di requisiti: finalità di produzione e promozione, attività prevalente in Lombardia; elevato interesse culturale e educativo, organizzazione stabile (requisito indicato solo per i soggetti operanti nel settore dello spettacolo), con cui possono essere stipulate convenzioni. Si ricorda che la legge demanda indicazioni precise di funzioni e requisiti alla programmazione triennale e annuale.</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1(Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: (...) c) promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale; (...) f) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali; (...)</p> <p>TITOLO V (Attività Culturali) Art. 29 (Imprese culturali e creative) 1. La Regione promuove il ruolo economico del settore culturale, attraverso: a) lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile; b) la concessione di agevolazioni e incentivi ai soggetti che in modo non occasionale promuovono l'occupazione dei giovani nel settore; c) accordi con università, accademie, conservatori, scuole e istituti di formazione per un'alta qualificazione delle professionalità del settore.</p> <p>TITOLO VI (Spettacolo) Art. 32 (Spettacolo dal vivo) 1. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, sia pubblici sia privati, che realizzino con contnuità progetti artistici di qualità</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 35 (Modalità del sostegno finanziario regionale) 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione provvede mediante: a) convenzioni; b) bandi e procedure di evidenza pubblica; c) accordi e protocolli; d) partecipazione a programmi e progetti interregionali, ma- croregionali, comunitari e internazionali 2. Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria per i beneficiari della presente legge possono consistere in: a) contributi in conto capitale; b) contributi in conto corrente; c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione; d) concessioni di garanzie tramite fondo di garanzia</p> <p>Art. 36 (Destinatari dei finanziamenti) 1. I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge sono: a) enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali; b) enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro; c) imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo; d) istituzioni culurali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività Culturali) Art. 29 (Imprese culturali e creative)</p> <p>TITOLO VI (Spettacolo) Art. 32 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 35 (Modalità del sostegno finanziario regionale) Art. 36 (Destinatari dei finanziamenti)</p> <p>Fra le finalità della legge risulta la promozione dell'innovazione e delli imprenditorialità e l'incentivazione del partenariato pubblico e privato. Si ricorda che la legge non contiene descrizioni dell'attività di spettacolo e demanda indicazioni precise di funzioni e requisiti alla programmazione triennale e annuale, individuando però gli ambiti (danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni) e le attività di produzione, distribuzione e circuitazione di spettacoli con particolare riferimento ai soggetti che realizzano con continuità progetti di qualità. Possono essere destinatari dei contributi enti, associazioni e fondazioni senza fine di lucro, ma anche imprese. Si provvede all'attuazione degli interventi tramite convenzioni, bandi, accordi e protocolli. Un articolo è dedicato alla promozione delle imprese culturali e creative, in particolare giovanili.</p>

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: (...) c) promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale; (...)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 27 (Innovazione culturale) 1. La Regione promuove l'innovazione culturale, la fruizione dei linguaggi della contemporaneità e le iniziative finalizzate alla fruizione dell'arte contemporanea, assicurando il pluralismo dell'offerta culturale.</p> <p>Art. 29 (Imprese culturali e creative) 1. La Regione promuove il ruolo economico del settore culturale, attraverso: a) lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile; b) la concessione di agevolazioni e incentivi ai soggetti che in modo non occasionale promuovono l'occupazione dei giovani nel settore; c) accordi con università, accademie, conservatori, scuole e istituti di formazione per un'alta qualificazione delle professionalità del settore.</p> <p>Art. 30 (Nuove generazioni) 1. La Regione favorisce la più ampia fruizione e produzione di cultura da parte dei giovani attraverso il sostegno a progetti, iniziative, manifestazioni, rassegne, laboratori realizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati qualificati che operano nel settore, con particolare attenzione alle scuole. 2. La Regione promuove la realizzazione delle residenze per artisti .</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1(Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 27 (Innovazione culturale) Art. 29 (Imprese culturali e creative) Art. 30 (Nuove generazioni)</p> <p>La promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, e della sperimentazione sono fra le finalità della legge (non necessariamente collegate alle nuove generazioni). Si promuovono l'innovazione, la contemporaneità, lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa in particolare quella giovanile anche con incentivi all'occupazione non occasionale dei giovani e accordi con istituti universitari e di formazione e qualificazione professionale. Con un articolo, dedicato alle nuove generazioni, la Regione intende favorire la produzione di cultura da parte dei giovani e promuovere la realizzazione delle residenze per artisti.</p>
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	<p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 30 (Nuove generazioni) 1. La Regione favorisce la più ampia fruizione e produzione di cultura da parte dei giovani attraverso il sostegno a progetti, iniziative, manifestazioni, rassegne, laboratori realizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati qualificati che operano nel settore, con particolare attenzione alle scuole. 2. La Regione promuove la realizzazione delle residenze per artisti .</p>	<p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 30 (Nuove generazioni)</p> <p>La legge non contiene riferimenti precisi all'attività di spettacolo per ragazzi ma, nell'articolo intitolato Nuove generazioni, si favorisce la fruizione da parte dei giovani attraverso il sostegno a progetti realizzati da soggetti pubblici e privati che operano nel settore, in particolare nelle scuole.</p>
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	La legge non contiene disposizioni specifiche per i diversi settori dello spettacolo: danza, musica, teatro (non è menzionato il circo). Eventuali disposizioni settoriali risulteranno dal programma triennale (di competenza del Consiglio) e soprattutto dal Piano operativo annuale (di competenza della Giunta).
5. FESTIVAL	<p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) 1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali. (...)</p>	<p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale)</p> <p>Non è previsto un articolo dedicato ai festival, ma sono menzionati fra le forme attraverso cui si realizza e si promuove l'attività culturale.</p>	
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS	<p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 30 (Nuove generazioni) 1. La Regione favorisce la più ampia fruizione e produzione di cultura da parte dei giovani attraverso il sostegno a progetti, iniziative, manifestazioni, rassegne, laboratori realizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati qualificati che operano nel settore, con particolare attenzione alle scuole. 2. La Regione promuove la realizzazione delle residenze per artisti.</p>	<p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 30 (Nuove generazioni)</p> <p>Le residenze non sono menzionate fra le modalità sostenute (vedi macro campo 4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE 7 PROMOZIONE ESERCIZIO) nell'articolo relativo allo spettacolo ma in quello dedicato alle "nuove generazioni", sono collegate quindi a qualunque forma di espressione artistica e ai giovani.*</p> <p>*Alla data di emanazione della legge la Regione Lombardia aveva peraltro già avviato la collaborazione col MIBACT per le residenze multidisciplinari; si ricorda che eventuali disposizioni specifiche risultano dal programma triennale (di competenza del Consiglio) e soprattutto dal Piano operativo annuale (di competenza della Giunta).</p>	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono: a) allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali di interesse locale anche incentivando la costituzione di reti territoriali; b) alla istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>I comuni provvedono al funzionamento dei luoghi della cultura di loro competenza "promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata" (vedi anche campo 7.C Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura).</p>

	<p>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 6 (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura) 1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a: (...)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 28 (Integrazione europea) 1. La Regione promuove accordi e altre forme di collaborazione con realtà internazionali, nazionali, regionali o locali, con l'Unione europea, nonché con altri Stati interessati da specifiche intese, volti a rafforzare i legami culturali e l'internazionalizzazione dell'offerta culturale lombarda. 2. In particolare la Regione può sostenere: a) progetti che mirano a sviluppare scambi culturali; b) progetti promossi da partenariati e reti sovra comunali, interregionali e internazionali; c) iniziative strutturali e strumenti di accompagnamento degli operatori lombardi per l'utilizzo dei fondi comunitari e la partecipazione ai progetti europei anche su programmi a gestione diretta.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 6 (Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 28(Integrazione europea)</p> <p>La legge non descrive funzioni o specificità di circuiti di spettacolo (eventualmente demandate ai programmi triennali o annuali) ma contiene numerosi riferimenti all'attività in rete. In particolare la Regione può assegnare il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, e nelle norme relative all'Integrazione europea, promuove progetti promossi da partenariati e reti sovra comunali, interregionali e internazionali.</p>
<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</p>	<p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario) (...) 2. La Regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo altresì il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse. (...)</p> <p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO II (Istituti e luoghi della Cultura) Art. 14 (Biblioteche e sistemi bibliotecari) 1. La Regione coordina l'organizzazione delle biblioteche di ogni tipologia, aperte al pubblico, esercitando le funzioni di indirizzo e programmazione e di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, al fine di favorire la promozione della lettura, l'aggiornamento culturale, la formazione permanente, l'avanzamento degli studi e delle ricerche, la conservazione e fruizione del patrimonio culturale 2. La Regione in particolare: (...) e) promuove attività e servizi culturali nelle biblioteche 3. I sistemi bibliotecari, costituiti con apposita convenzione che ne definisce obiettivi, funzionamento e modalità di finanziamento, da soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente: a) predispongono e gestiscono i servizi comuni, coordinano i programmi delle biblioteche associate e la realizzazione delle attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi culturali; (...) 4. La Giunta regionale definisce struttura, funzioni e modalità di istituzione dei sistemi bibliotecari</p> <p>TITOLO VI (Spettacolo) Art. 34 (Sale destinate ad attività di spettacolo) 1.La Regione sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale e altre strutture destinate ad attività di spettacolo 2. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio)</p> <p><i>Legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio)</i> <i>Art. 9 (Piano dei servizi)</i> <i>1.I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale</i> (...) <i>10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.</i> <i>Art. 90. Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.</i> <i>I programmi integrati di intervento garantiscono, a supporto delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree o attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, valutata in base all'analisi dei carichi di utenza (...)</i> <i>2. In caso di accertata insufficienza o inadeguatezza di tali attrezzature ed aree, i programmi integrati di intervento ne individuano le modalità di adeguamento, quantificandone i costi e assumendone il relativo fabbisogno, anche con applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, commi 10, 11 e 12. (...)</i> <i>5. Nel caso in cui il programma integrato di intervento preveda la monetizzazione ai sensi dell'articolo 46, la convenzione di cui all'articolo 93 deve contenere l'impegno del comune ad impiegare tali somme esclusivamente per l'acquisizione di fabbricati o aree specificamente individuati nel piano dei servizi e destinati alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero per la realizzazione diretta di opere previste nel medesimo</i></p>	<p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)</p> <p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO II (Istituti e luoghi della Cultura) Art. 14 (Biblioteche e sistemi bibliotecari)</p> <p>TITOLO VI (Spettacolo) Art. 34 (Sale destinate ad attività di spettacolo)</p> <p>Legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio) Art. 9. Piano dei servizi.</p> <p>Si sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo Anche le sale e arene cinematografiche, realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano spazi per attività culturali, sono considerate di interesse generale sulla base della legge per il governo del territorio. Nel quadro di sistemi integrati di beni servizi e attività culturali, la Regione sostiene la riqualificazione di luoghi e spazi dedicati alla cultura, ma anche il riutilizzo di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse. Nel quadro delle funzioni di indirizzo e programmazione delle biblioteche, la Regione promuove non solo la lettura ma anche attività e servizi culturali coordinate dai sistemi bibliotecari (di cui la Giunta definisce funzioni e modalità di istituzione).</p>

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>A. Riferimento area sociale</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: (...) l) promozione dell'accessibilità e della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale.</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) 1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali. 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, gli interventi volti a: (...) g) promuovere la cultura come modalità terapeutica e di miglioramento del benessere sociale; h) valorizzare il volontariato in ambito culturale; i) incrementare la partecipazione delle persone con disabili- tà alla vita culturale</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 37 (Piani integrati della cultura) (...) 2. I piani integrati della cultura sono finalizzati ad attuare, sia su scala territoriale sia su tematiche prioritarie, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi culturali, per favorire processi di valorizzazione territoriale che coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare. (...)</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale)</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 37 (Piani integrati della cultura)</p> <p>Numerosi i riferimenti alla funzione sociale della cultura e dello spettacolo, quindi all'attività di rilevanza sociale e alla dimensione del welfare a cominciare dalle finalità che prevedono la “promozione dell'accessibilità e della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale”. In particolare fra le finalità della promozione si indica la cultura anche “come modalità terapeutica e di miglioramento del benessere sociale” e si ribadisce “la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale”. I piani integrati della cultura sono finalizzati fra l'altro ad attuare interventi che coinvolgano anche ambiente e welfare.</p>
	<p>B. Formazione professionale</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: (...) g) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori del settore per valorizzare i beni culturali, le attività culturali e lo spettacolo mediante il ricorso a figure professionali qualificate; (...)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 29 (Imprese culturali e creative) 1. La Regione promuove il ruolo economico del settore culturale, attraverso: a) lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile; b) la concessione di agevolazioni e incentivi ai soggetti che in modo non occasionale promuovono l'occupazione dei giovani nel settore; c) accordi con università, accademie, conservatori, scuole e istituti di formazione per un'alta qualificazione delle professionalità del settore.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 29 (Imprese culturali e creative)</p> <p>La formazione professionale nel settore è fra le finalità (promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori dello spettacolo). Il ruolo economico del settore culturale è promosso anche attraverso accordi con università, accademie, istituti di formazione “per un'alta qualificazione delle professionalità del settore”.</p>

	<p>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</p>	<p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario) (...) 2. La Regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo altresì il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse. 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre Regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.</p> <p>CAPO II (Istituti e luoghi della Cultura) Art. 20 (Itinerari culturali) 1. La Regione promuove un sistema integrato di offerta culturale, anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, percorsi e cammini, con particolare attenzione a quelli legati alle radici cristiane del territorio, nonché attraverso l'integrazione degli istituti e luoghi della cultura, dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, dei percorsi e degli itinerari storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, e dei beni culturali di rilevanza storico-architettonica e monumentale 2. Per itinerari culturali si intendono percorsi che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, sia in ragione del tracciato geografico degli itinerari stessi, sia in funzione del loro contenuto e del loro significato, svolgendo anche una funzione di attrattore turistico 3. Per cammini si intendono itinerari culturali di particolare rilievo, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio cultura- le e naturale dei territori interessati</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 37 (Piani integrati della cultura) (...) 2. I piani integrati della cultura sono finalizzati ad attuare, sia su scala territoriale sia su tematiche prioritarie, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi culturali, per favorire processi di valorizzazione territoriale che coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare (...)</p>	<p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)</p> <p>CAPO II (Istituti e luoghi della Cultura) Art. 20 (Itinerari culturali)</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) ART. 37 (Piani integrati della cultura)</p> <p>L'impianto della legge si basa sulla visione della cultura come materia unitaria, quindi sull'integrazione fra beni e attività culturali, anche con indicazioni precise rispetto ai collegamenti col turismo. In particolare si persegue la realizzazione di sistemi integrati di gestione di beni, servizi e attività culturali che prevedano anche la riqualificazione di luoghi dedicati e il riutilizzo di immobili e strutture pubbliche dismesse. I piani integrati della cultura comportano interventi integrati di promozione del patrimonio, di attività ed eventi culturali che coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare. Il contenuto dei piani è definito dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta nel quadro del programma triennale. I piani integrati sono presentati da un soggetto capofila individuato dai partner territoriali pubblici e privati Si prevede l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali e "cammini" con particolare attenzione a quelli legati alle radici cristiane del territorio, dei siti regionali UNESCO, degli itinerari inclusi nel piano paesaggistico regionale (sono indicazioni che possono offrire suggestioni anche per lo spettacolo).</p>
<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>D. Lavoro</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: (...) c) promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale; (...) g) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori del settore per valorizzare i beni culturali, le attività culturali e lo spettacolo mediante il ricorso a figure professionali qualificate; h) promozione del volontariato, con un ruolo di supporto agli operatori qualificati, e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite in ambito culturale; (...)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 29 (Imprese culturali e creative) 1. La Regione promuove il ruolo economico del settore culturale, attraverso: a) lo sviluppo dell'imprenditorialità culturale e creativa, in particolare giovanile; b) la concessione di agevolazioni e incentivi ai soggetti che in modo non occasionale promuovono l'occupazione dei giovani nel settore; c) accordi con università, accademie, conservatori, scuole e istituti di formazione per un'alta qualificazione delle professionalità del settore.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 29 (Imprese culturali e creative)</p> <p>Nella legge sono numerosi i riferimenti alla professionalità, a partire dalle finalità che prevedono la promozione della qualificazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori. Non è presente nessun riferimento al rispetto dei CCNL. Si prevede anche la promozione del volontariato "con un ruolo di supporto agli operatori qualificati". Non è presente nessun riferimento al rispetto dei CCNL. La promozione delle Imprese culturali e creative si realizza anche attraverso incentivi all'occupazione giovanile.</p>
	<p>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</p>	<p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario) 1. La Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l'apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizza- zione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica 2. La Regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di inter- vento e di gestione dei beni, dei servizi e delle a vità culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo altresì il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre Regioni, enti pubblici locali e nazio- nali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di forma- zione ed enti privati che operano in ambito culturale</p> <p>TITOLO VI (Spettacolo) Art. 34 (Sale destinate ad attività di spettacolo) 1. La Regione sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale e altre strutture destinate ad attività di spettacolo. 2. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).</p>	<p>TITOLO III (Beni e istituti culturali) CAPO I (Beni culturali) Art. 12 (Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)</p> <p>TITOLO VI (Spettacolo) Art. 34 (Sale destinate ad attività di spettacolo)</p> <p>Rispetto ai Beni culturali di interesse architettonico si promuove e sostiene la messa in sicurezza, la salvaguardia e la valorizzazione, la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica, si prevede anche la riqualificazione di luoghi e spazi dismessi favorendone il riutilizzo con finalità culturali, anche attraverso accordi con il MIBACT e altri enti pubblici e privati. La Regione sostiene anche la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo, incluse le sale e arene cinematografiche che programmino anche attività culturali (vedi anche campo 7C. <i>Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</i>).</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) (...) 2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, gli interventi volti a: (...) c) partecipare a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali e a progetti e iniziative per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale lombardo anche in ambito internazionale, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura; (...)</p> <p>Art. 28 (Integrazione europea) 1. La Regione promuove accordi e altre forme di collaborazione con realtà internazionali, nazionali, regionali o locali, con l'Unione europea nonché con altri Stati interessati da specifiche intese, volti a rafforzare i legami culturali e l'internazionalizzazione dell'offerta culturale lombarda. In particolare la Regione può sostenere: a) progetti che mirano a sviluppare scambi culturali; b) progetti promossi da partenariati e reti sovra comunali, interregionali e internazionali; c) iniziative strutturali e strumenti di accompagnamento degli operatori lombardi per l'utilizzo dei fondi comunitari e la partecipazione ai progetti europei anche su programmi a gestione diretta</p>	<p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) Art. 28 (Integrazione europea)</p> <p>Si prevede la partecipazione a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali e si promuovono accordi anche con realtà internazionali. In particolare si possono sostenere: scambi culturali, partenariati e reti, iniziative e strumenti di accompagnamento degli operatori lombardi per l'utilizzo dei fondi comunitari e la partecipazione ai progetti europei anche su programmi a gestione diretta.</p>
	G. Forme di credito	<p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 35 (Modalità del sostegno finanziario regionale) (...)</p> <p>2. Le forme di contribuzione e di agevolazione finanziaria per i beneficiari della presente legge possono consistere in: a) contributi in conto capitale; b) contributi in conto corrente; c) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione; d) concessioni di garanzie tramite fondo di garanzia.</p>	<p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 35 (Modalità del sostegno finanziario regionale)</p> <p>La legge prevede forme di agevolazione finanziaria per i beneficiari: oltre ai contributi in conto capitale possono essere infatti previsti contributi in conto corrente, finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione, concessioni di garanzie tramite fondo di garanzia.</p>
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: a) diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia; (...)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) (...)</p> <p>1. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, gli interventi volti a: (...) d) comunicare e divulgare le attività culturali più rilevanti presenti in Lombardia, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali; e) promuovere la creatività artistica e letteraria, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali; f) promuovere attività per incrementare e diversificare la domanda di cultura da parte del pubblico; (...)</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 38 (Sistemi informativi culturali) 1. La Regione promuove la conoscenza, la catalogazione, la valorizzazione e la comunicazione, anche attraverso i social media, del patrimonio culturale presente nel proprio territorio a tal fine sostiene la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard di catalogazione e comunicazione adottati a livello nazionale 2. La Regione promuove la pubblicazione in rete di dati, documenti e risorse digitali relative al proprio patrimonio culturale e alle attività, sistemi e servizi culturali presenti sul proprio territorio, promuovendo l'interoperabilità e la cooperazione tra sistemi informativi diversi e contribuendo alla semplificazione della fruibilità e al miglioramento della qualità dei contenuti e delle informazioni, anche in collaborazione con l'osservatorio culturale di cui all'articolo 44.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale)</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 38 (Sistemi informativi culturali)</p> <p>L' "ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale" è la prima finalità della legge, declinata nell'articolo 26 relativo alla promozione. Si prevedono interventi volti a comunicare e divulgare le attività più rilevanti anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, a promuovere "nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali", più genericamente a promuovere attività per incrementare e diversificare la domanda. Per promuovere il patrimonio culturale si sostiene la realizzazione di sistemi informativi in conformità agli standard nazionali e la pubblicazione in rete di dati, documenti e risorse digitali anche in collaborazione con l'osservatorio culturale.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	I. Tradizione e lingue locali	<p>TITOLO IV (Salvaguardia della lingua lombarda) Art. 24 (Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali) 1. Ai fini della presente legge, la Regione promuove la rivitalizzazione, la valorizzazione e la diffusione di tutte le varietà locali della lingua lombarda, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso: a) lo svolgimento di attività e incontri finalizzati a diffonderne la conoscenza e l'uso; b) la creazione artistica; c) la diffusione di libri e pubblicazioni, l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale; d) programmi editoriali e radiotelevisivi; e) indagini e ricerche sui toponimi. 2. La Regione valorizza e promuove tutte le forme di espressione artistica del patrimonio storico linguistico quali il teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare lombarda, il teatro di marionette e burattini, la poesia, la prosa letteraria e il cinema. 3. La Regione promuove, anche in collaborazione con le università della Lombardia, gli istituti di ricerca, gli enti del sistema regionale e altri qualificati soggetti culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico storico della Lombardia, incentivando in particolare: a) tutte le attività necessarie a favorire la diffusione della lingua lombarda nella comunicazione contemporanea, anche attraverso l'inserimento di neologismi lessicali, l'armonizzazione e la codifica di un sistema di trascrizione; b) l'attività di archiviazione e digitalizzazione; c) la realizzazione, anche mediante concorsi e borse di studio, di opere e testi letterari, tecnici e scientifici, nonché la traduzione di testi in lingua lombarda e la loro diffusione in formato digitale.</p> <p>Art. 25 (Consulte locali) 1. Per le finalità di cui all'articolo 24 i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la lingua lombarda, formate da esperti in materia. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito. 2. Le consulte di cui al comma 1: a) assumono iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della lingua lombarda nelle sue varietà, anche locali; b) possono formulare osservazioni e proposte alla Regione sulle materie di cui all'articolo 24; c) forniscono alla Regione documentazione concernente le peculiarità delle varietà della lingua lombarda presenti sul territorio di competenza.</p>	<p>TITOLO IV (Salvaguardia della lingua lombarda) Art. 24 (Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali) Art. 25 (Consulte locali)</p> <p>Assieme alla valorizzazione delle radici cristiane del territorio, che si concretizza nel sostegno agli itinerari culturali (Vedi campo <i>8.C Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</i>), l'attenzione per la lingua lombarda costituisce uno degli aspetti originali e identitari della legge (particolarmente sottolineati da parte della Regione nelle comunicazioni). La Regione promuove tutte le varietà della lingua lombarda considerate espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso incontri, attività editoriale, ricerche, traduzioni, archiviazioni in formato digitale e valorizzando tutte le forme di espressione artistica connesse, come il teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare lombarda, il teatro di marionette e burattini. Si prevede anche la collaborazione con le università e istituti di ricerca e la promozione della diffusione della lingua lombarda nella comunicazione contemporanea. Per raggiungere gli scopi si possono costituire consulte locali per la lingua lombarda.</p>
	J. Osservatori	<p>TITOLO IX (Disposizioni finali e transitorie) Art. 44 (Osservatorio culturale) 1. Le funzioni dell'osservatorio culturale di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 febbraio 1993, n 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) gestite da Eupolis alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere svolte dallo stesso ente</p>	<p>TITOLO IX (Disposizioni finali e transitorie) Art. 44 (Osservatorio culturale)</p> <p>La legge non ricapitola le funzioni di Osservatorio culturale, descritte nell'articolo 14 della legge regionale 26 febbraio 1993, n 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale), ma conferma che saranno gestite da Eupolis come da disposizioni precedenti.</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità: (...) d) promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla fruizione di beni, attività culturali e spettacolo; (...)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 31 (Diffusione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale ed europea, promuove la registrazione degli elementi simbolici del patrimonio culturale regionale, anche al fine di valorizzarne la conoscenza e contrastarne l'indebito sfruttamento 2 La Regione promuove interventi, anche didattici e di sensibilizzazione, per favorire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla fruizione dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, anche in occasione di manifestazioni o eventi espositivi</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 31 (Diffusione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)</p> <p>La promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, è fra le finalità e oggetto di un articolo della legge. La Regione promuove sostiene interventi tesi favorire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e promuove "la registrazione degli elementi simbolici del patrimonio culturale regionale, anche al fine di valorizzarne la conoscenza e contrastarne l'indebito sfruttamento".</p>
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento

<p>9. ASPETTI TECNICI</p>	<p>TITOLO IX (Disposizioni finali e transitorie) Art. 40 (Sperimentazione) 1 La Regione realizza le politiche e gli interventi previsti dalla presente legge anche ricorrendo alla loro sperimentazione A tal fine il programma triennale per la cultura prevede gli interventi oggetto di sperimentazione con l'impiego di metodi analitici, secondo i più alti standard di qualità riconosciuti a livello internazionale</p> <p>Art. 41 (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e sviluppo del settore della cultura A questo scopo la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta: a) lo stato di attuazione del programma operativo annuale e dei piani integrati della cultura, specificando interventi realizzati, risorse stanziati e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche; b) il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione; c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte; d) gli esiti di eventuali sperimentazioni condotte ai sensi dell'articolo 40; e) i risultati conseguiti secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto di eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, può segnalare all'assessore competente; f) una sintesi dei lavori dei tavoli della cultura di cui all'articolo 11. 2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.</p>	<p>TITOLO IX (Disposizioni finali e transitorie) Art. 40 (Sperimentazione) Art. 41 (Clausola valutativa)</p> <p>(Inseriamo in questo campo due articoli che riguardano soprattutto il monitoraggio) Le politiche previste dalla presente legge possono comportare interventi sperimentali, attuati con l'impiego di metodi analitici, secondo i più alti standard internazionali. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione e i risultati sulla base di una relazione della Giunta predisposta entro il 30 giugno che documenti lo stato di attuazione del programma, il grado di raggiungimento degli obiettivi, le eventuali criticità e dia riscontro a specifici temi e quesiti posti dal Consiglio regionale e alle proposte della competente commissione consiliare. E di una sintesi dei lavori dei tavoli della cultura.</p>
<p>10. RISORSE</p>	<p>TITOLO VIII (Disposizioni finanziarie) Art. 42 (Fondo per la cultura) 1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge il fondo per la cultura è costituito da: a) risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali; b) risorse di parte corrente destinate alla partecipazione della Regione Lombardia alle attività degli enti lombardi partecipati; c) risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio di valore ambientale, storico, architettonico, artistico, archeologico e agli istituti culturali, siti UNESCO, itinerari e percorsi culturali e a progetti di produzione cinematografica in CONTO CAPITALE? , nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo; d) risorse in conto capitale per il fondo di rotazione per la riqualificazione, il recupero e la conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo, istituito ai sensi della presente legge, in sostituzione dei fondi di rotazione già operanti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2008, n 21 (Norme in materia di spettacolo) e dell'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 1995, n 35 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali); e) risorse in conto capitale per il fondo di garanzia istituito ai sensi della presente legge in sostituzione del fondo già operante ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2008 finalizzato a facilitare l'accesso al credito dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo e delle imprese culturali creative 2. Le modalità di riparto del fondo sono definite negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 9 3. Il fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata 4. La Regione promuove la diffusione e l'utilizzo di piattaforme informatiche presso le quali i cittadini e le imprese possono sostenere finanziariamente le attività e i progetti regionali, nonché quelli proposti dai soggetti di cui all'articolo 36 5. La Regione incentiva la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, il sostegno di eventi e manifestazioni culturali 6. Le risorse regionali destinate ad alimentare il fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 43</p> <p>Segue Art. 43 (Norma finanziaria) omissis</p>	<p>TITOLO VIII (Disposizioni finanziarie) Art. 42 (Fondo per la cultura) Segue Art. 43 (Norma finanziaria) omissis</p> <p>Si elencano le voci che vengono a comporre il fondo per la cultura, in particolare; risorse di parte corrente destinate al finanziamento delle attività e dei servizi culturali e agli enti partecipati; risorse in conto capitale destinate agli investimenti (interventi di riqualificazione, recupero etc.), a progetti di produzione cinematografica alla ristrutturazione di sale di spettacolo; risorse in conto capitale per il fondo di rotazione per la riqualificazione, il recupero e la conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo; risorse in conto capitale per il fondo di garanzia finalizzato a facilitare l'accesso al credito. Per le modalità di riparto del fondo vedi strumenti di programmazione. Il fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private, si promuove la diffusione e l'utilizzo di piattaforme informatiche per favorire il sostegno finanziario da parte di cittadini e imprese. Si incentivano accordi sponsorizzazione.</p>